

SE NON ORA QUANDO?

CAMBIARE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL GARANTE NAZIONALE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

LE NUOVE OBIEZIONI ALL'INDIPENDENZA DEL GARANTE DEI DETENUTI.- IL TEMA DEI SUICIDI E DEGLI ACCESSI ALLE CARCERI

Il Garante dei detenuti , organo collegiale composta da tre membri , di cui uno eletto Presidente,ha di recente redatto un report sulla drammatica situazione dei suicidi in carcere (ad oggi 61 sono i suicidi dall'inizio dell'anno), nell'ambito della doverosa attività di vigilanza sui luoghi di detenzione.

Va ricordato che l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, , ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

CHI E' IL GARANTE

Il Garante nazionale è un'Autorità di garanzia indipendente a cui la legge attribuisce il compito di vigilare sul rispetto dei diritti delle persone private della libertà, sia se tale privazione venga disposta su mandato dell'autorità giudiziaria o amministrativa, sia se si tratti di privazione di fatto della libertà, cioè in assenza di un provvedimento formale dell'Autorità pubblica o in conseguenza di sue decisioni od omissioni. Ciò in linea con quanto previsto per analoghi organismi istituiti in altri Paesi o in ambito sovranazionale, come il Comitato per la prevenzione della tortura (Cpt) del Consiglio d'Europa o il Sottocomitato per la prevenzione della tortura (Spt) delle Nazioni Unite.

Il Garante nazionale è costituito in Collegio, composto dal Presidente e da due Componenti, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. La legge designa il Garante anche quale Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura (National Preventive Mechanism - Npm)nell'ambito del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (Opcat). Esso è inoltre l'organismo nazionale di monitoraggio dei rimpatri forzati ai sensi della Direttiva europea sui rimpatri 115/2008. Così' viene descritta la figura del Garante anche sul sito del Ministero di giustizia.

SE IL GARANTE NON E' INDIPENDENTE

Dopo la pubblicazione del report sui suicidi da parte dell'Ufficio del Garante il Ministro di giustizia è intervenuto a sua volta con un comunicato che smentiva l'allarme suicidi, e che in realtà il dato numerico, pure sconcertante, registrato negli ultimi otto mesi , risultava sotto la media dei suicidi dell'ultimo triennio. Il Ministro ha anche sostenuto di recente che il sovraffollamento carcerario in parte evita i suicidi in carcere per la presenza di più persone che possono intervenire.

A seguire è intervenuta una rapida rettifica dell' Ufficio del Garante , che ha ritenuto di dover ridimensionare il precedente comunicato specificando che non si è affatto in presenza di un allarme e che ogni esagerata interpretazione del report sui suicidi in carcere

appariva fuorviante, precisazione a firma di Irma Conti, una componente del Collegio, in disaccordo con altro componente, il prof. Mario Serio, che ha dato conferma in una intervista delle diverse sensibilità interne all'Ufficio.

LA CRISI DELL'ISTITUZIONE. IL GARANTE NON E' SUPER PARTES

Ora, a prescindere dalla polemica, peraltro di non poco conto, sulla effettiva consistenza del numero dei suicidi che sarebbe basato solo sui dati forniti dal Ministero di giustizia, e non da fonti indipendenti, e terrebbe conto solo dei decessi avvenuti in carcere e non di quelli poi avvenuti a seguito di ricovero in ospedale, quanto accaduto dimostra l'esistenza di una profonda crisi di sintonia all'interno dell'Ufficio del Garante e soprattutto manifesta mancanza di indipendenza dal potere esecutivo, che ha determinato una rettifica su un tema delicato come quello delle morti in carcere, rettifica nociva alla figura del Garante, che si è trovato nel ruolo di controllato e non più di controllore delle disfunzioni dell'apparato penitenziario.

La scelta di un Garante, Riccardo Turrini Vita, proveniente dall'amministrazione penitenziaria, sia pure dirigente di grande competenza ed esperienza, mina alla radice la terzietà dell'organo, e ha avuto conseguenze di non poco conto, dalle dimissioni di alcuni legali impegnati nei processi in cui è presente istituzionalmente la figura del Garante, al grido di allarme proveniente da più parti (vedi Unione delle Camere penali) sulla effettività del monitoraggio delle visite effettuate in carcere e sulla reale indicazione delle condizioni di sovraffollamento e di degrado del sistema penitenziario italiano.

La rettifica dell'Ufficio del Garante, dopo il "rimprovero" proveniente dal Ministro di Giustizia è la riprova che la figura del Garante sta perdendo le caratteristiche che devono connotare la figura, e modifica il comune sentire soprattutto in chi è detenuto, che non può cogliere alcuna terzietà. La ricaduta può essere di non poco conto anche sul ruolo delle figure locali, se manca sintonia con la figura nazionale che deve fare da esempio e coltivare il ruolo con trasparenza e lontananza dal potere politico e amministrativo. Garanti territoriali che però allo stato tacciono e nel silenzio prevale la tendenza a ridurre lo spazio di indipendenza del Garante, che rischia di diventar mero consulente di quel Ministero che, per legge, lo sceglie. Altro che figura super partes.

CAMBIARE LA LEGGE ISTITUTIVA DEL GARANTE NAZIONALE

Nel magma indistinto di figure fondamentali, ma spesso prive di un comune pensiero, monadi scollegate da un preciso indirizzo sul senso del ruolo, la vera battaglia è quella di modificare intanto la legge istitutiva, sottraendo la scelta del Garante alla proposta del Ministro di giustizia di turno, e rivedere il tema delle incompatibilità a svolgere quel ruolo.

Prima che sia troppo tardi, e che le figure di garanzia non siano più strumento di tutela delle persone detenute e comunque di fasce deboli della società, e pungolo per le amministrazioni a fare meglio e a rimuovere situazioni di evidente ingiustizia, ma parte di un sistema privo di controlli esterni voluti dalla società civile.

Desi Bruno avvocato

già Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna